

CALAMPISO S.P.A. · S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita una Società per azioni denominata "Resort Calampiso Società per Azioni". La società potrà qualificarsi nei confronti dei terzi usando la sigla "Resort Calampiso S.p.A.". Stessa facoltà è concessa al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in San Vito Lo Capo; l'Assemblea può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. Stessa facoltà è concessa al Consiglio di Amministrazione con voto unanime e approvazione del Collegio Sindacale.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'Assemblea.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto: la gestione alberghiera, residenziale o mista, di complessi turistici. A titolo esemplificativo e non esaustivo per gestione è da intendersi: la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, commerciali ed organizzativi per il turismo ed il tempo libero, la fornitura dei relativi servizi esercitando anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, discoteche, bar, supermercati, rivendite di giornali e riviste, sale da trattenimento, sale-giochi, sale da ballo, rivendite di abbigliamento, rivendita di articoli per lo sport e il tempo libero; nonché l'esercizio del commercio dei generi di cui alla tabella merceologica XIV (dal quadro CI al quadro C7, e la tabella speciale MM per la rivendita di generi di monopolio) di cui alla legge 11/6/1971 n. 426, del D.M. n. 375 del 4.8.1988, del D.M. n. 561 del 17/9/96, altre attività connesse o complementari all'esercizio dei servizi offerti da un Resort Alberghiero. L'attività potrà essere esercitata, sia direttamente sia attraverso l'assunzione di partecipazioni in altre società. A tal fine la società potrà avvalersi di tutte le norme agevolative previste da leggi comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.
2. La società potrà inoltre compiere ogni atto ritenuto necessario ed opportuno per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio presso terzi.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

Il Capitale sociale è di € 2.371.002,92 diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da € 0,52 cadauna, e n. 4.359.621 azioni speciali da € 0,52 ciascuna, per un totale di n. 4.559.621 azioni. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili assegnati ai prestatori di lavoro.

ARTICOLO 6) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di aumento del capitale sociale si applica il diritto di prelazione previsto dall'art. 2441 Codice Civile.

ARTICOLO 7) AZIONI ORDINARIE

Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

ARTICOLO 8) AZIONI SPECIALI

Art 8) AZIONI SPECIALI.

Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2348 Codice Civile la società potrà emettere azioni speciali contenenti, oltre ai diritti delle azioni ordinarie, senza limitazione alcuna, anche il privilegio, per l'azionista che ha sottoscritto un numero predeterminato di azioni a seguito di delibera assembleare, di prenotare annualmente un soggiorno presso la struttura turistico alberghiera denominata "Resort Calampiso" sita in San Vito Lo Capo (TP), anche indicando, oltre il periodo, l'unità abitativa prescelta, godendo di uno sconto non inferiore al 50%(cinquantapercento) della tariffa alloggio, applicata dall'impresa alberghiera per l'anno di riferimento e pubblicata sul sito sociale entro il 31 ottobre di ogni anno e ciò in considerazione della partecipazione azionaria che ha permesso la costituzione del capitale sociale.

NORMA TRANSITORIA – Entro il 30 settembre 2021 l'organo gestorio dovrà convocare l'assemblea straordinaria, che si dovrà tenere improrogabilmente entro il 31 ottobre 2021, per meglio specificare il privilegio sopra concesso. Nel caso in cui l'organo gestorio al momento in carica non ottemperi all'obbligo di convocazione di detta assemblea entro il 30 settembre 2021, la stessa sarà convocata dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente alienabili. È però riconosciuto un diritto di prelazione ai soci, con esclusione di tale diritto di prelazione in caso di cessione delle azioni speciali di cui al precedente articolo 8); tale diritto di prelazione sarà escluso inoltre nel caso che la cessione delle azioni sia effettuata a favore di parenti in linea retta. Fuori dai casi sopra indicati, ciascun socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione alla società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono acquistare dovranno esercitare a parità di condizioni, e per la totalità delle azioni in vendita, il diritto di prelazione loro spettante, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine si intenderà vi abbiano rinunciato. Nel caso più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo competerà agli stessi in proporzione alle azioni rispettivamente possedute. Il trasferimento dei titoli effettuato in violazione delle disposizioni che precedono sarà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci, i quali avranno diritto di riscattare a parità di condizioni, ed entro un anno dalla data del trasferimento, le azioni alienate. Sui certificati azionari, fatta eccezione di quelli di cui all'art. 8, dovrà essere stampigliata la seguente dicitura "Il trasferimento dei presenti titoli è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'ARTICOLO NOVE dello statuto sociale".

ARTICOLO 10) EMISSIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI

La Società può emettere sia obbligazioni ordinarie sia convertibili. Le obbligazioni suddette restano integralmente soggette alla normativa di legge.

TITOLO III- ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 11) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L'assemblea ordinaria determina ai sensi dell'art.2380 cc il sistema dell'amministrazione e controllo della società. Qualora venga scelto il sistema tradizionale, si applicano gli articoli da 22 a 30 del presente statuto; qualora il sistema prescelto sia quello monistico, si applicano gli articoli da 31 a 39.

ARTICOLO 12) ORGANI DELLA SOCIETA' NEL SISTEMA MONISTICO

La società in tema di amministrazione e controllo, se attua il sistema monistico previsto dall'art. 2409 sexiesdecies c.c., sono organi della società: 1) l'assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) il Comitato per il controllo sulla gestione; 4) il revisore contabile.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano anche i soci non intervenuti e dissenzienti.

ARTICOLO 14) - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purchè in Italia.

ARTICOLO 15) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno; l'assemblea può essere, altresì, convocata quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci) del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. L'avviso della pubblicazione della convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto [cartaceo o informatico) e almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve essere pubblicato nel Sito internet aziendale e potrà essere spedito agli aventi diritto a titolo informativo, a mezzo posta semplice o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo risultante dal libro dei soci o al recapito di posta elettronica preventivamente comunicato dal socio alla Società utilizzando il mezzo elettronico o convenzionale.

ARTICOLO 16) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza degli azionisti presenti e rappresentati e scelto fra i membri del C.d.A. presenti. Il Presidente è assistito da un segretario dallo stesso designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA – RAPPRESENTANZA

Per l'intervento in Assemblea e per la rappresentanza si fa riferimento alle disposizioni contenute dagli articoli 2370 e 2372 cod. civile.

ARTICOLO 18) DIRITTO DI VOTO

Ogni azione ha diritto di voto.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - COSTITUZIONE

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente secondo le modalità e le maggioranze prese in conformità alla legge.

ARTICOLO 20) - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed il revisore contabile, determina il compenso degli amministratori e del revisore contabile, se non è stabilito dallo statuto, delibera sulla responsabilità degli amministratori e del revisore contabile, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto, per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se ne sussistono i presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364, l'assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

1. L'azionista o il titolare di strumenti finanziari deve recarsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione per intervenire nell'assemblea entro il termine massimo di minuti cinquanta dall'ora indicata nell'avviso stesso e presentare l'originale del foglio di convocazione inviato dalla Società corredato di fotocopia di un documento di identità valido e non scaduto. In caso di delega, il delegato oltre all'originale del foglio di convocazione inviato dalla Società, dovrà consegnare copia del proprio documento di identità e copia del documento di identità dell'azionista delegante. Entro detto termine di 50 minuti deve avere cura di farsi identificare dal personale addetto e preposto e deve entrare in aula. Non sono ammesse operazioni di registrazione ed ingressi oltre il termine sopra indicato, se non espressamente autorizzate dal Presidente.

2. La verifica della regolarità della costituzione e la dichiarazione di validamente e regolarmente costituita deve essere effettuata ed espletata dal Presidente entro e non oltre 120 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea regolarmente e validamente costituita discute e delibera sugli argomenti indicati nella convocazione secondo l'ordine indicato nella convocazione stessa.

4. Ogni partecipante ha diritto di intervenire nella discussione chiedendo la parola al segretario ed ottenendola dal Presidente ed il tempo del suo intervento non può superare i quattro minuti, salvo che il Presidente dell'assemblea consenta un termine maggiore.

5. Non sono ammesse repliche.

6. La discussione per ogni argomento posto all'ordine del giorno non può superare un'ora; quando il numero delle richieste di intervento è superiore a quindici, il Presidente riduce il tempo di intervento sopra determinato in modo che ogni interveniente possa prendere la parola, così come se il numero degli iscritti è inferiore a quindici può aumentare il tempo di intervento.

7. Il voto è palese e viene espresso verbalmente dall'intervenuto ad un operatore a ciò preposto che lo registra. Possono essere predisposti uno o più punti di raccolta dei voti tra loro collegati ed il controllo della corrispondenza tra il voto espresso e quello registrato è devoluto al Presidente che può farsi coadiuvare dal segretario o da altri componenti del Consiglio di amministrazione. Ciò vale anche per le assemblee straordinarie quando segretario è nominato un notaio.

8. Il Presidente può, anche, procedere alla votazione per alzata di mano quando ritiene che su un argomento si sia formato un consenso unanime o molto diffuso, limitandosi, in questo caso, a far registrare solo i voti dei dissenzienti e degli astenuti, ritenendosi affermativi i voti degli altri presenti in assemblea e registrati.

9. Le assemblee della società, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere tenute anche in videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento degli azionisti.

All'uopo l'assemblea sarà validamente costituita purchè:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli azionisti potranno intervenire;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire in ogni momento senza impedimenti;

- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia assicurata, nei luoghi collegati in video conferenza, la presenza almeno di un componente del Consiglio di Amministrazione in carica con compito di delegato del Presidente;

- vi sia la possibilità per il Presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ogni intervenuto, se richiesto e se ritenuto utile o necessario dal Presidente dell'Assemblea, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 22) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 23 - SISTEMA TRADIZIONALE

1. L'amministrazione ed il controllo, ai sensi dell'articolo 2380 e 2380 bis del codice civile, secondo il sistema tradizionale, sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un collegio sindacale.

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da 5 (cinque) membri, che, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2387, comma 1, del codice civile.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

3. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa. La revoca dell'Amministratore non darà mai diritto a risarcimento del danno a favore dell'amministratore revocato.

4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e quelli rimasti in carica, continuano l'ordinaria amministrazione ma devono convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione, ai sensi e secondo quanto previsto dall'2386 c.c. Se non provvedono entro quindici giorni, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. Gli amministratori sono rieleggibili. Per l'elezione dei membri del C.d.A. potranno essere date fino ad un massimo di tre preferenze. Risulteranno eletti i cinque soggetti candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza dei consiglieri presenti. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più amministratori delegati, cui il consiglio può attribuire in tutto o in parte i propri poteri. La carica di presidente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di amministratore delegato. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina, nonché potrà delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ai quali ultimi potrà pure delegare l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti; potrà nominare direttori generali. Si applicano l'art. 2381 3°, 5° e 6° comma.

8. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato dall'assemblea che li nomina.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi o meno quelli investiti di particolari cariche. Il compenso per l'amministratore delegato, se nominato, è sempre compreso nell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 25) - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia tutte le volte che il suo presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

9. Le funzioni di segretario possono essere attribuite anche ad un soggetto qualificato non componente l'organo; esso deve essere un Notaio nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 26 · POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis; b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; salvo il disposto del VI comma art. 2437 quater c.c. c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; d) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale .

ARTICOLO 27 - PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo delegandone in tutto o in parte i propri poteri. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione, in caso di assenza o impedimento del presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori e procuratori speciali determinandone i poteri e gli emolumenti.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; esso è composto di tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ogni azionista potrà esprimere solo due preferenze per l'elezione di un Collegio composto da tre membri e tre preferenze nel caso in cui venga adottato un collegio composto da cinque membri. Risulteranno eletti i tre o i cinque soggetti candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 30 - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 31) - SISTEMA MONISTICO

1. L'amministrazione ed il controllo, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile, secondo il sistema monistico, sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo, costituito al suo interno.

ARTICOLO 32) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da 5 (cinque) membri che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2387, comma 1, del codice civile.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

3. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata dall'assemblea anche in assenza di giusta causa. La revoca dell'Amministratore non darà mai diritto a risarcimento del danno a favore dell'amministratore revocato.

4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione, ai sensi e secondo quanto previsto dall'art 2386 c.c. Se cessano dalla carica uno o più amministratori, non configurandosi l'ipotesi precedente, gli altri amministratori provvedono a sostituirli.

5. Gli amministratori sono rieleggibili. Per l'elezione dei membri del C.d.A. potranno essere date al massimo tre preferenze tra quanti risultano candidati. Risulteranno eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza dei consiglieri presenti. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più amministratori delegati, cui il consiglio può attribuire in tutto o in parte i propri poteri. La carica di presidente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di amministratore delegato. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina, nonchè potrà delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ai quali ultimi potrà pure delegare l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti; potrà nominare direttori generali. Si applica l'art. 2381 c.c.

8. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato dall'assemblea che li nomina.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato di Controllo. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ivi inclusi o meno, quelli investiti di particolari cariche. Il compenso per l'amministratore delegato, se nominato, è sempre compreso nell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 33) - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia tutte le volte che il suo presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Comitato di Controllo.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto [cartaceo o magnetico] e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. La validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è subordinata alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

9. Le funzioni di segretario possono essere attribuite anche ad un soggetto qualificato non componente l'organo; esso deve essere un Notaio nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 34) - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis; b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio salvo il disposto del VI comma art. 2437 quater C.C. c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; d) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 35) - PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo delegandone in tutto o in parte i propri poteri. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 36) - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione, se non nominato l'Amministratore delegato, in caso di assenza o impedimento del presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, se non nominato l'Amministratore delegato, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori e procuratori speciali determinandone i poteri e gli emolumenti.

ARTICOLO 37) - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. Al consiglio di amministrazione compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione: - non devono essere amministratori delegati non devono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate; devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2409 -octies decies, commi 2, 3 e 4.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del comitato stesso e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione [compresi il telefax e la posta elettronica].

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza della maggioranza (vedi art. 2404 quarto comma) dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente a 1/11a votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

5. Il comitato per il controllo sulla gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del comitato stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

6. Le adunanze del comitato per il controllo sulla gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione deve essere tempestivamente redatto ed sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) su richiesta dei membri del comitato, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10.n Le funzioni di segretario possono essere attribuite anche ad un soggetto qualificato non componente l'organo;

ARTICOLO 38) - DENUNCIA AL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 39) - CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è affidato ad un Revisore ai sensi dell'art. 2409 bis 1° comma. Viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

ARTICOLO 40 - CONTROLLO CONTABILE

Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 41) - AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'azione di responsabilità deve essere deliberata con il voto di almeno 1/3 dei soci.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 42) - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 43) - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dei componenti la maggioranza del CDA.

TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 44) - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se ne sussistono i presupposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364, l'assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

ARTICOLO 45) - RECESSO

Il recesso è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 46) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone poteri e compensi.

ARTICOLO 47) - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 48) - LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 49) - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si effettuano, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Le suddette comunicazioni risulteranno in ogni caso valide se effettuate a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) sia per il mittente che per il destinatario, inviata o ricevuta dagli indirizzi PEC preventivamente comunicati e ufficialmente riconosciuti dalla Società.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica certificata vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali, utilizzando all'uopo: a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti di detti organi.

ARTICOLO 50) - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con cioè intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale.

ARTICOLO 51) - NOZIONE DI CONTROLLO

Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di controllo, per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 52 - VALIDITA' DEL PRESENTE STATUTO

Il presente statuto entra in vigore ed ha effetto contestualmente alla sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria a tal uopo convocata. La eventuale variazione di sistema di amministrazione e controllo, deliberata dall'assemblea, ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo quello in cui è stata disposta la variazione e coincide con l'assemblea dell'approvazione del bilancio e del rinnovo delle cariche sociali.

Le variazioni al sistema di amministrazione e controllo potranno essere deliberate ogni tre anni e dovranno sempre coincidere con il rinnovo delle cariche sociali.